

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

INDICE

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
2. **AVVIO DELLA MEDIAZIONE**
3. **LUOGO DELLA MEDIAZIONE**
4. **PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE**
5. **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**
6. **NOMINA DEL MEDIATORE**
7. **INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**
8. **DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI**
9. **SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE**
10. **PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**
11. **CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**
12. **MANCATO ACCORDO**
13. **INDENNITA'**
14. **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'**
15. **RESPONSABILITA' DELLE PARTI**
16. **CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180**

ALLEGATI

- 1) **CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI**
- 2) **SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Art. 1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto attuativo D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 e dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013 n. 98 - in S.O. n. 63 della G.U. 20/08/2013 n. 194) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. .
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. Per giustificati motivi può proseguire oltre i 3 mesi e le parti dovranno dichiarare di rinunciare al suddetto termine, all'interno del Verbale di mediazione. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art. 2

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia on-line e scaricabile dal sito www.fcm.mi.it e sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Milano - Corso Europa n. 11

La domanda deve contenere:

- 1) Nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) Dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento di mediazione e presso cui effettuare le dovute comunicazioni, indicando se domiciliatario del proprio cliente;

- 4) L'oggetto della lite;
- 5) Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- 6) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Considerato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 la parte può esprimere per iscritto, all'atto del deposito della domanda, o se parte chiamata in mediazione, all'atto della risposta alla domanda di mediazione, una manifestazione preventiva alla disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.

L'Organismo comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) Alla parte attivante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data del primo incontro entro e non oltre 30 giorni dal deposito della domanda;

b) All'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 4 giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente e assistito da un legale in caso di mediazione nelle materie di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso la parte, pur non dando nessuna comunicazione di adesione, potrà presentarsi direttamente il giorno fissato per l'incontro. Gli allegati, se voluminosi, restano a disposizione presso la segreteria.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.fcm.mi.it dove può essere prelevata tutta la modulistica.

Art. 3

LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nella sede della Fondazione ODCEC di Milano, accreditata presso il Ministero della Giustizia, tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
2. L'Organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture e del personale della Fondazione ODCEC di Milano;

Art. 4

PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; in caso di grave impedimento non avviabile con un rinvio dell'incontro, mediante un proprio rappresentante munito di una procura speciale che gli attribuisca il potere di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti devono partecipare, inoltre, con l'assistenza dell'avvocato per le materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti e agli avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
3. Ove le parti dichiarino, mediante sottoscrizione di apposito verbale, di voler aderire al procedimento di mediazione, lo possono fare anche proseguendo l'incontro, iniziando, pertanto, il procedimento di mediazione.
4. Con lo svolgimento del primo incontro la condizione di procedibilità è esperita, laddove è obbligatoria.
5. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo a proseguire il procedimento di mediazione, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del Dlgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo a proseguire con il procedimento di mediazione.
6. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce "titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale". In quel caso, prosegue la norma, "gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico".

Art. 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione sono riservate.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 6

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con Provvedimento del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione. Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.
2. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come disposto dal D.M. 145/2011 e sue modifiche ed integrazioni.
3. Per i mediatori, il solo possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione presso un Organismo, non è sufficiente a chiederne l'iscrizione presso gli elenchi dei mediatori dell'Organismo stesso. È data facoltà, pertanto, all'Organismo, di individuare ulteriori criteri, per l'iscrizione dei mediatori presso i propri elenchi.
4. L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
5. Per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
6. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
7. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
8. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio

di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo, nel convocare la parte convenuta, comunicherà il nominativo del mediatore scelto e qualora quest'ultima non si opporrà alla nomina, il nominativo del Mediatore sarà confermato. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Art. 7

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione
2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d'indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
5. Ove si renda necessario e, secondo quanto previsto dalla legge, l'Organismo può individuare un mediatore ausiliario che collabori con il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8

DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI

L'Organismo garantisce gratuitamente ai tirocinanti di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso delle Parti e del mediatore, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale così come disposto dall'art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.

A tale scopo presso l'Organismo sono istituiti n. 3 elenchi dei tirocinanti, tali elenchi sono così suddivisi:



Elenco sub 1) Mediatori iscritti presso l'Organismo "Fondazione ODCEC di Milano";

Elenco sub 2) Mediatori iscritti presso altri Organismi degli ODCEC territoriali;

Elenco sub 3) Mediatori iscritti presso altri Organismi;

Gli elenchi saranno redatti tenuto conto della data d'iscrizione, in caso d'iscrizione nella stessa data, verrà tenuto conto dell'ordine alfabetico.

I tirocinanti saranno chiamati ad assistere alle mediazioni tenuto conto dell'ordine degli elenchi (sub 1 – 2 – 3) dando precedenza ai mediatori iscritti nell'elenco sub 1.

Il tirocinio consisterà nell'assistere in qualità di uditore agli incontri di mediazione che si svolgeranno presso l'organismo ovvero nell'assistere tramite il sistema di video-conferenza a procedimenti di mediazione in svolgimento presso l'Organismo.

Il tirocinante ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinante, prima di assistere all'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti forme:

- 1) partecipazione diretta;
- 2) in aula collegata in via telematica, nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

Durante l'esecuzione del tirocinio, il Mediatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionali allo svolgimento del procedimento e all'esito della mediazione stessa.

Art. 9

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previa comunicazione alle parti ed alla segreteria) in videoconferenza. La parte che richiede lo svolgimento di uno o più incontri in modalità di videoconferenza, dovrà compilare in ogni sua parte un apposito modulo messo a disposizione sul sito www.fcm.mi.it e trasmetterlo alla segreteria dell'Organismo che potrà attivarsi per assicurare lo svolgimento dell'incontro in videoconferenza. La mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato <https://fcm.mi.it> (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).

FONDAZIONE ODCEC DI MILANO

20122 Milano - Corso Europa, 11 - Tel. 02/84980480
Codice Fiscale 97785780 I 52 - Partita IV A 09977670968
e-mail fondazione@fcm.mi.it - www.fcm.mi.it

2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. I soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti all'uopo espressamente delegati
3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è espressa opposizione alla verbalizzazione nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
5. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
6. Il mediatore, su espressa indicazione delle parti e d'accordo con il Responsabile dell'Organismo, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.
7. Qualora durante il procedimento di mediazione venga nominato un consulente tecnico di comune accordo tra le parti, lo stesso dovrà accettare la nomina e presentare il preventivo della propria consulenza. Qualora le parti accettino tale preventivo, il consulente tecnico fisserà l'incontro per l'inizio delle operazioni peritali e successivamente procederà con la redazione della perizia. Al termine depositerà la suddetta perizia presso la segreteria dell'Organismo di mediazione la quale provvederà a trasmetterla alle parti dando il termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; fisserà quindi l'incontro di mediazione al quale sarà presente anche il consulente tecnico.
8. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parte che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che andrà comunicata per iscritto, anche nel caso in cui uno o parti chiamate non partecipino/aderiscano alla procedura di mediazione
9. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. 28/2010.
10. In accordo con le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente.

11. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Art. 10

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Ove ciò non sia possibile per gravi motivi non superabili con il rinvio dell'incontro, mediante un proprio rappresentante munito di una procura speciale che gli attribuisca il potere di rappresentanza e di conciliazione della controversia.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Se oggetto della mediazione è una materia di cui all'art. 5 del D.lgs. nr. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Art. 11

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti, dall'Avvocato e dal mediatore che ne certifica l'autografia delle firme.

2. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo, a conclusione del procedimento, il Verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo. Alle parti è rilasciato solo il Verbale di conclusione della mediazione; gli eventuali Verbali intermedi sono redatti per consultazione esclusivamente interna.

3. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento.

Art. 12

MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 28/2010. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli Avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

Art. 13 INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.Lgs 28/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo, tabella che ha valore prevalente e vincolante. Le indennità sono applicate in base alla suddetta tabella e calcolate sul valore della controversia indicata nella domanda di mediazione dalla parte attivante. Qualora nel Verbale finale di mediazione il valore della controversia non coincida con quello indicato dalla parte attivante nella domanda di mediazione, si prenderà come valore di riferimento quello contenuto nel Verbale finale di mediazione.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 180/2010 comma 4, comunica alle parti che vi è la possibilità di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella delle indennità. Il nominativo dell'esperto viene scelto di comune accordo tra le parti e il compenso dovuto al consulente tecnico deve essere versato dalle parti in misura uguale, vale il criterio di solidarietà.
3. Le indennità devono essere corrisposte da ciascuna delle parti, per intero, prima del rilascio del verbale di mediazione di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. Nel caso di presentazione di istanza di mediazione congiunta, le indennità di cui sopra sono dovute da entrambe le parti.
4. Qualora la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, mod. ISEE).
5. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per un valore della pratica fino a 250.000 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per un valore della pratica superiore a detto importo, oltre alle spese vive documentate. L'importo così determinato viene versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A riportata in calce al presente articolo.
4. L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. L'importo delle indennità è dovuto anche in caso di mancato accordo.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del decreto legislativo, ad eccezione del caso in cui si verta in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, in tal caso l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di

nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento sono derogabili.

16. L'importo di cui sopra dovrà essere versato da chiunque richieda il rilascio di qualsiasi atto relativo ad un procedimento di mediazione.

Tabella corrispondente a quella di cui al D.I. 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Gli importi devono essere maggiorati dell'Iva

Fino a Euro 1.000 Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Art. 15

RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la determinazione del valore della controversia;
- la competenza territoriale
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Art. 16

CLAUSOLA FINALE

RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28 - IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, n. 180 – COME MODIFICATO DAL D.M. 145/2011

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10, così come modificato dal D.M. 145/2011.

Allegato 1)

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

ART.1

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART.2

INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART.3

L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla



mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART.4

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato 2)

Scheda di valutazione del servizio di mediazione

(art. 7 decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180)

Procedimento di mediazione n. _____ Mediatore _____

Cognome Nome / Denominazione

nato a _____

il _____

residente _____

codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato di _____

Servizio di segreteria

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Confort e adeguatezza dei locali della mediazione

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Professionalità del mediatore

Mediatore _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Mediatore _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Consulente Tecnico _____

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Scarso
--------	-------	-------------	----------	--------

Note e suggerimenti

Data _____

Firma _____

FONDAZIONE ODCEC DI MILANO

20122 Milano - Corso Europa, 11 - Tel. 02/84980480
Codice Fiscale 97785780 I 52 - Partita IV A 09977670968
e-mail fondazione@fcm.mi.it - www.fcm.mi.it